

Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 32

Roma, 23 novembre 2021

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali

Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo

Organismo indipendente di valutazione della
performance

Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- Decreto 23 settembre 2021, n. 188 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione dal 1º gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n. 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Inail in data 20 luglio 2021.
- Circolare Inail 28 dicembre 2020, n. 47: "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1º luglio 2020 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 31 maggio 2021, n. 16².

Il riepilogo per gli anni 2013 – 2021 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita³:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° gennaio 2021							
Patribuziana canvanzianala	giornaliera	euro 58,16*					
Retribuzione convenzionale	mensile	euro 1.454,08					

^{*}per arrotondamento del valore di euro 58,163

2

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <u>www.lavoro.gov.it</u> nella sezione Pubblicità legale dal 29.10.2021 al 29.10.2022 – Numero repertorio 133/2021.

² Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2021".

³ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.1.

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.4

dal 1º gennaio 2021									
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 58,40*							
	mensile	euro 1.460,07							

^{*} per arrotondamento del valore di euro 58,4028

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁵

dal 1º gennaio 2021								
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.300,92 (euro 108,41 x 12)							

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time⁶

dal 1° gennaio 2021									
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 108,02*							
	mensile	euro 2.700,43							

^{*}per arrotondamento del valore di euro 108,017

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time⁷

dal 1º gennaio 20	21
Retribuzione convenzionale oraria	euro 13,50*

^{*} euro 108,02 : 8

⁴ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.2.

⁵ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.5.3.

⁶ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.6.4.

⁷ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.6.4.

6. Retribuzione di ragguaglio⁸

dal 1° gennaio 2021								
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 58,16*						
	mensile	euro 1.454,08						

^{*}per arrotondamento del valore di euro 58,163

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati9

dal 1° gennaio 2021								
Minimo	e massimo	mensile	euro 1.454,08					
			euro 2.700,43					

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹⁰

d	lal 1° gennaio 2021
Minimo e massimo annu	euro 17.448,90 euro 32.405,10

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹¹

Dal **1º gennaio 2021**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,79** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1º novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2020/2021 risulta uguale a **euro 2,77** (calcolato sommando 2/12 di **euro 2,66** e 10/12 di **euro 2,79**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2021, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata un'integrazione di **euro 0,11** rispetto al premio di euro 2,66 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2020/2021** e per l'anticipo del premio **2021/2022**:

⁸ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.7.

⁹ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.8.

¹⁰ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 1.9.

¹¹ Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 2.6.

022	2021/2022	2020/2021	premio annuale	di scuole o istituti
2022	2021/2022	2020/2021	premio annuale	
	Anno sco	Anno scolastico		Alunni e studenti

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹²

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹³.

Anno formativo 2021/2022									
Retribuzione minima giornaliera	euro 58,16								
Premio speciale unitario annuale	euro 62,82*								

^{*}per arrotondamento del valore di euro 62,8160

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa¹⁴.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 48,64** a decorrere dal 1° settembre 2021, data di inizio dell'**anno formativo 2021/2022**.

Il Direttore generale f.f. f.to Giuseppe Mazzetti

Allegato: 1

¹² Cfr Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16, paragrafo 2.10.

¹³ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

¹⁴ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2013 - 2021 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL¹

DEELE KEIKIBOZIONI			.112101		<u> </u>		L JLC		2017 PO10		2020 2021					
	Tipologie di lavoratori		13	20	14	20)15	2016	2017	20	018	20	019	2	020	2021
Tipolog			dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7			fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7 al 31.12	dal 1.1
Lavoratori con retribuzio- ne convenzio- nale annuale pari al minimale di rendita ²	detenuti ed internati allievi dei corsi di istruzione professionale lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità lavoratori in tirocini formativi e di orientamento lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale Giudici onorari di pace e vice procuratori	51,72	53	,28	53,	53,88 53,9				54,58		4,58 55,18 55,4		55,45	58,16	
	onorari				1				53,							
•	Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ³		1,94 53,51 54,11 54,2				21		54,	81	55,	41	55,68	58,40		
		96,41 x 12		,32 12	100, x 1		100,63 x 12			101 x :		102, x 1		103,36 x 12	108,41 x 12	
Lavorato dell'area	part time	12,01	12	,37	12,	2,51 12,5		53		12,	67	12,	81	12,87	13,50	
dirigenzia		96,04	98	,94	100,	,06		100,	.26		101	,36	102,	,48	102,99	108,02

¹ Importi in euro.

² È indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

³ La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

⁴ Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994). Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

⁵ È indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

⁶ È indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).